

# REGOLAMENTO ORTI SOCIALI

## TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

**Art.1** - Nell'ambito del programma d'intervento a favore dei cittadini anziani e non, inteso a mantenere gli individui nel loro ambito sociale e a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, l'Amministrazione Comunale di Vicchio destina ad orti sociali, appezzamenti di terreno di proprietà comunale, a titolo gratuito a favore di cittadini residenti a Vicchio.

**Art. 2** – Sarà pubblicato dall'Amministrazione Comunale un apposito bando nel quale verranno definiti i criteri per l'assegnazione dei lotti.

**Art. 3** - La predisposizione, pubblicazione e approvazione del bando, e' di competenza del servizio Sviluppo Economico, unitamente alla gestione del relativo servizio, che si avvarrà, per la parte tecnica del locale ufficio tecnico. Un'apposita commissione nominata dal Sindaco, composta dai responsabili dei servizi interessati, poiché trattasi di attività di gestione di esclusiva competenza ai sensi dell'art. 38 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 107 del decreto legislativo 18.8.2000 nr.267 redigerà l'apposita graduatoria.

## TITOLO 2 – REQUISITI -

**Art. 4** – Possono presentare domanda per l'assegnazione di un orto sociale i residenti nel Comune di Vicchio che sono:

1. pensionati
2. cassaintegrati/disoccupati
3. sono stati segnalati dai servizi sociali per problematiche di tipo sociale o economico
4. in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e che non sono in possesso di altri appezzamenti di terreno coltivati a orto, in proprietà o altro titolo e che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente titolo dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente e allegata alla domanda di assegnazione

## TITOLO 3 – CRITERI – ASSEGNAZIONE E DURATA

**Art. 5** - La graduatoria per l'assegnazione degli orti sarà formulata in base ai seguenti criteri:

### - Reddito

- 10 punti – valore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale al corrispondente minimo INPS
- 5 punti – valore ISEE del nucleo familiare superiore all'importo minimo INPS e inferiore e/o doppio dello stesso
- 2 punti – valore ISEE del nucleo familiare superiore al doppio dell'importo minimo INPS

## - Status sociale

- 10 punti – pensionati a qualunque titolo
- 10 punti – cassaintegrati senza indennità/disoccupati
- 7 punti – cassaintegrati con indennità
- 7 punti – soggetti segnalati dai servizi sociali

In caso di parità di punteggio l'assegnazione sarà effettuata seguendo l'ordine di anzianità del richiedente

**Art. 6** – L'assegnazione decorrerà dalla data di consegna del lotto e avrà la durata di 5 anni. A tale data tutti gli orti verranno messi a gara e assegnati in base alla graduatoria.

6.1 - qualora nella graduatoria siano compresi soggetti già titolari di un lotto, questi hanno diritto a mantenere l'uso dello stesso a prescindere dalla collocazione nella relativa graduatoria.

6.2 – La graduatoria avrà validità per 5 anni decorrenti dalla data di approvazione della stessa con apposito atto e sarà utilizzata per l'assegnazione di eventuali orti che si rendessero liberi nel corso del quinquennio.

**Art. 6bis** – in sede di prima applicazione del presente regolamento, prima di bandire la procedura per l'assegnazione dei lotti, e' fatto obbligo agli uffici competenti di identificare graficamente e catastalmente i lotti oggetto del bando.

**Art. 7** - Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale, sarà tenuto in evidenza al momento dell'assegnazione, nel caso detto terreno sia interessato da lavori di pubblica utilità condotti dall'Amministrazione Comunale o da essa comunque autorizzati. Tale priorità potrà essere acquisita anche nel caso di procedure espropriative per opera di pubblica utilità che vengano a privare l'assegnatario coltivatore o il conduttore del fondo. Tali condizioni non rappresentano comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito.

## **TITOLO 4 – OBBLIGHI DEI CONDUTTORI**

**Art. 8** – Gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto. **Se dopo l'assegnazione dei lotti dovessero rimanerne a disposizione, questi potranno essere assegnati ai richiedenti attraverso un sorteggio, fino ad esaurimento.**

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti le strutture precarie e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

**Art. 9** – L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo.

L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli. In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero è assegnato dalla Commissione secondo i criteri sopra enunciati.

**Art. 10** – Ogni unità coltivabile avrà la dimensione prevista dalle norme dello strumento urbanistico generale predisposto dall'ufficio tecnico, in rapporto alla consistenza delle aree destinate all'iniziativa ed al numero delle domande da evadere.

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

Il concessionario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

**Art. 11** – I cittadini cui saranno assegnati gli orti, s'impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento e in particolare a:

- 1) eseguire i lavori di manutenzione ordinaria
- 2) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso
- 3) non costruire abusivamente capanne e/o similari
- 4) recintare il lotto assegnato con recinzione non più alta di 30 cm
- 5) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossetti di scolo etc.
- 6) non danneggiare in alcun modo altri orti
- 7) non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro
- 8) non impiantare alcun tipo di allevamento e/o tenuta di qualsiasi specie di animali
- 9) realizzare i ricoveri attrezzi esclusivamente secondo la tipologia e i materiali previsti, in attuazione e in conformità alle norme dello strumento urbanistico generale

**Art. 12** – Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari etc.) che possano arrecare danno all'ambiente.

L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

**Art. 13** – Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

## **TITOLO 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 14** - L'amministrazione comunale accerterà con visite periodiche la rispondenza alle norme previste dal presente regolamento e in caso d'inadempienza la commissione provvederà alla revoca motivata della concessione.

**Art. 15** – La concessione verrà a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiranno fuori dell'ambito territoriale comunale.

**Art. 16** – Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile o penale.

Ogni controversia, questione, vertenza, sarà esaminata dalla Commissione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

**ART. 17** – In sede di prima applicazione del presente regolamento saranno fatte salve le attuali assegnazioni. Allo scadere dei cinque (5) anni dall'approvazione del presente atto la Commissione verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al Titolo 2 – art. 4 anche per le assegnazioni già in essere.

Qualora in fase di controllo gli assegnatari non fossero più in possesso dei requisiti richiesti si provvederà alla revoca dell'assegnazione.

**Art.18** – Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo d'iniziale applicazione, e in base a norme e suggerimenti.

Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

**Art. 19** – L'assegnazione è data a titolo temporaneo ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

**Art. 20** – Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto e integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

---